

All. D)

**DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”**  
**PESCA E ACQUACOLTURA**

(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ ed avente titolo per ottenere con la partecipazione al bando  
della Camera di Commercio dell'Aquila, pubblicato il \_\_\_\_\_, per l'attribuzione di contributi  
finalizzati all'acquisto di dispositivi di protezione individuali per emergenza COVID 2019 – cratere  
sismico 2009 per un importo di € \_\_\_\_\_

**PRESO ATTO**

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014<sup>1</sup> ha disciplinato gli aiuti *de minimis* erogabili in favore di imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>2</sup> e ha stabilito:

- che l'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* che possono essere concessi a un'impresa unica<sup>3</sup> nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare € 30.000,00 (trentamila)<sup>4</sup> nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>5</sup>;
- che gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa;
- che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 30.000,00 devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
- che la disciplina *de minimis* di cui al Reg. n. 717/2014 non si applica: a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, b) agli aiuti per attività connesse all'esportazione, c) agli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione, d) agli aiuti per l'acquisto di pescherecci, e) agli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori dei pescherecci, f) agli aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio, g) agli aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci, h) agli aiuti alle attività di pesca sperimentale, i) agli aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa, l) agli aiuti al ripopolamento, m) agli aiuti a favore dell'arresto delle attività di pesca<sup>6</sup> e, in generale, n) agli aiuti “non trasparenti”<sup>7</sup>;

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014.

<sup>2</sup> Per “imprese del settore della pesca e acquacoltura” si intendono le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (vale a dire dei prodotti di cui all'art. 5, lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1379/2013).

<sup>3</sup> Per “impresa unica” si intende l'impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all'art. 2, par. 2, del Reg. n. 717/2014.

<sup>4</sup> La possibilità di concedere l'aiuto *de minimis* dipende anche dalla capienza dell'importo cumulativo massimo nazionale.

<sup>5</sup> Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall'art. 3, par. 5, e dal considerando 13 del Reg. n. 717/2014.

<sup>6</sup> Salvo tali aiuti siano espressamente ammessi dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GUUE L 149 del 20 maggio 2014).

<sup>7</sup> Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. n. 717/2014).

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* per attività rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura comporti il superamento della soglia di € 30.000,00, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina *de minimis* prevista dal Reg. n. 717/2014;
- che se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* "generale" n. 1407/2013, gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Reg. *de minimis* "pesca e acquacoltura" n. 717/2014 per le attività di pesca e acquacoltura possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi per altri settori o attività purché non superino in totale il massimale previsto nel Reg. *de minimis* "generale" n. 1407/2013 e purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. *de minimis* "generale" n. 1407/2013; corrispondentemente, se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Reg. *de minimis* "agricoltura" n. 1408/2013 per le attività della produzione agricola possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura in base al Reg. *de minimis* "pesca e acquacoltura" n. 717/2014 purché non superino in totale il massimale da quest'ultimo previsto e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. *de minimis* "pesca e acquacoltura" n. 717/2014;
- che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,**

### DICHIARA

che la suddetta impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici in *de minimis* in misura superiore a quella consentita dal Regolamento (UE) n. 717/2014, in quanto:

nel corso del periodo sopra indicato l'impresa non ha percepito aiuti pubblici in *de minimis* ai sensi di alcun regolamento *de minimis* (i.e. *de minimis* "generale" n. 1407/2013, *de minimis* "agricoltura" n. 316/2019, *de minimis* "pesca e acquacoltura" n. 717/2014 o precedenti versioni degli stessi);

oppure

nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti *de minimis*:

- a) euro \_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_\_\_  
 b) euro \_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_\_\_  
 c) euro \_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_\_\_  
 d) euro \_\_\_\_\_ concessi in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ai sensi del Reg. *de minimis* \_\_\_\_\_

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto *de minimis*, del contributo pubblico di euro \_\_\_\_\_ per l'iniziativa sopra evidenziata, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 717/2014.

Luogo, data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)\*

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**

La Camera di Commercio dell'Aquila, in qualità di titolare (con sede in L'Aquila Corso Vittorio Emanuele, 86 67100 IT; Email: PEC cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it; Centralino: + 39 0862 6671), tratterà – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e le altre disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) - i dati personali conferiti con il presente modulo, anche con modalità informatiche e telematiche, per le finalità istituzionali previste dalla disciplina che regola i compiti e lo svolgimento delle attività degli uffici e servizi della Camera di Commercio dell'Aquila o, comunque, connessi all'esercizio di tali attività, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati conferiti – per i quali il consenso non è richiesto ex art. 6 del cit. RGPD – saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione della procedura e saranno conservati per 5 (cinque anni) dal deposito della domanda.

I dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata attivazione della procedura.

Agli interessati sono garantiti i diritti stabiliti dal citato Regolamento, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.

L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti è presentata al titolare contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso la Camera di Commercio dell'Aquila ([http://www.cciaa-aq.it/index.php?id\\_sezione=605](http://www.cciaa-aq.it/index.php?id_sezione=605)).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

*Luogo, data* \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma del legale rappresentante)\**

(\*) Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta con firma digitale.

#### Avvertenze:

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.*

*Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).*

- allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta con firma digitale.